



COMUNE DI ROCCA SUSELLA REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE



APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 28/07/2015



INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – FINALITA'	4
Art. 2 – FUNZIONI ED ORGANI PREPOSTI AL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE	4

TITOLO II – REGIMAZIONE E MANUFATTI PER LE ACQUE

Art. 3 – PULIZIA FOSSATI – REGIMAZIONE DELLE ACQUE	4
Art. 4 – LIMITAZIONE AL PRELIEVO DELL'ACQUA DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO E DAI POZZI PRIVATI	5
Art. 5 – RIPARI A POZZI E CISTERNE E SIMILI	5
Art. 6 – CANALI, ACQUEDOTTI ED OPERE CONSORTILI	5
Art. 7 – ACQUE PUBBLICHE	5

TITOLO III – NORME ELEMENTARI PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI

Art. 8 – ACCENSIONE DI FUOCHI E PREVENZIONE INCENDI	6
Art. 9 – ACCATASTAMENTO LEGNA E MATERIALI INFIAMMABILI	6

TITOLO IV – STRADE INTERPODERALI, VICINALI E AGRO SILVO PASTORALI


Art. 10 – DEFINIZIONE E TRACCIATO DI STRADE INTERPODERALI, VICINALI E AGRO SILVO PASTORALI	6
Art. 11 – TRANSITO SU STRADE INTERPODERALI, VICINALI E AGRO SILVO PASTORALI	6
Art. 12 – MANUTENZIONE E OBBLIGHI DEI FRONTISTI	7

TITOLO V – PASCOLO, CACCIA, PESCA E DISCIPLINA PER L'APICOLTURA

Art. 13 – INGRESSO E SOSTA DI GREGGI O ALTRO BESTIAME NEL TERRITORIO COMUNALE	7
Art. 14 – PASCOLO DEGLI ANIMALI	7
Art. 15 – PASCOLO LUNGO LE STRADE PUBBLICHE, PRIVATE E IN FONDI PRIVATI	7
Art. 16 – PASCOLO ABUSIVO	8
Art. 17 - CACCIA E PESCA	8
Art. 18 – SCIAMI DI API	8

TITOLO VI - ANIMALI

Art. 19 – ANIMALI DA AFFEZIONE	8
--------------------------------	---



Art. 20 – CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI	8
Art. 21 – AUTORIZZAZIONE ALLA DETENZIONE DI ANIMALI IN CENTRO ABITATO	9
Art. 22 – OBBLIGO DI DENUNCIA ALLEVATORI/DETTENTORI DI ANIMALI	9

TITOLO VII – ADEMPIMENTI CONNESSI AGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Art. 23 – IGIENE DELLE STALLE, CONCIMAIE e RECINTI	10
Art. 24 – TRASPORTO DEL LETAME	10
Art. 25 – IMPIEGO E SPARGIMENTO DI LIQUAMI E RISEDUI AZOTATI	10

TITOLO VIII – MALATTIE E DIFESA DELLE PIANTE COLTIVATE

Art. 26 – TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI	11
Art. 27 – USO DEI CANNONCINI SPAVENTAPASSERI E/O ANTIGRANDINE	12

TITOLO IX – ATTIVITA' AGRICOLE

ART. 28 – PRINCIPI GENERALI	12
ART. 29 – LAVORAZIONI DEL TERRENO	12
ART. 30 – PREVENZIONE DANNI EROSIONE SUPERFICIALE DELLE ACQUE	12
Art. 31 – MACCHINE DA GIARDINO E MACCHINE AGRICOLE	12
Art. 32 – RECISIONE DI RAMI PROTESI, RADICI E PULIZIA DELLE SPONDE	13
Art. 33 – TERRENI INGERBIDITI E VIGNETI INCOLTI	13
Art. 34 – CONTENIMENTO DELLE FRONDE	13


TITOLO X – ATTIVITA' FORESTALI

ART. 35 – TAGLIO ALBERI ED ATTIVITA' SELVICOLTURALI	14
---	----

TITOLO XI – DISCIPLINA PER IL CONTENIMENTO DEGLI ANIMALI NOCIVI E MOLESTI

Art. 36 – PROTEZIONE DAGLI INSETTI NOCIVI E MOLESTI	14
Art. 37 – PROVVEDIMENTI PER LA RIDUZIONE DEGLI INCONVENIENTI IGIENICO SANITARI PROVOCATI DALLA ECCESSIVA PRESENZA DI PICCIONI	15
Art. 38 – PULIZIE NELLE AREE DEI CENTRI ABITATI	15

TITOLO XII – NETTEZZA E DECORO DEL SUOLO E DELL'ABITATO



Art 39 – RIFIUTI NON DOMESTICI	15
Art. 40 – ARREDI URBANI, PARCHI E GIARDINI PUBBLICI	16
Art. 41 – DISCIPLINA DEGLI SPAZI INEDIFICATI E DEGLI EDIFICI IN DISUSO	16


TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – FINALITA'

- 1) Il presente Regolamento disciplina in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Comunità Montana dell'Oltrepo Pavese e dei Comuni appartenenti, i comportamenti e le attività in essi praticati al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa previsione.
- 3) Il servizio di polizia rurale assicura, nel territorio della Comunità Montana dell'Oltrepo Pavese la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in genere le coltivazioni, le attività agricole e la realtà rurale nel suo insieme.
- 4) L'adozione del regolamento ha lo scopo di far crescere una mentalità civile diffusa in tutti gli ambiti rurali.

Art. 2 – FUNZIONI ED ORGANI PREPOSTI AL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE


- 1) Le funzioni amministrative di polizia rurale riguardano le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale, e che non sono proprie dell'autorità dello Stato o altri enti, ai sensi della costituzione e delle Leggi vigenti.
- 2) Il servizio di polizia rurale è svolto dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Locale. Sono fatte salve le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, del Corpo Forestale dello Stato e delle Guardie Ecologiche Volontarie.
- 3) Il Sindaco può individuare dei volontari ai quali delegare le segnalazioni di eventuali situazioni difformi rispetto al presente regolamento.



TITOLO II – REGIMAZIONE E MANUFATTI PER LE ACQUE

Art. 3 – PULIZIA FOSSATI – REGIMAZIONE DELLE ACQUE

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti gli attraversamenti/passi privati, le sponde dei fossati, dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque, anche in caso di piogge continue. Gli stessi proprietari e gli aventi diritto (gli affittuari, i frontisti, ecc.) provvederanno a mantenere in efficienza, perfettamente sgombre e pulite le tombinature e i manufatti realizzati per la canalizzazione delle acque, nonché ad impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade di accesso.
- 2) I proprietari dei terreni sui quali defluiscono per via naturale acque dei fondi superiori non possono impedirne il libero deflusso con opere di qualsiasi natura ed origine.
- 3) E' vietata la realizzazione di piantagioni, ovvero l'esecuzione di qualsiasi opera che, interessando i fossi ed i canali, ne restringa o ne alteri la sezione normale, provocando la tracimazione delle acque in modo da arrecare danno ai terreni vicini o alle strade.
- 4) E' proibito modificare in qualsiasi modo (con scavi, scassi o altro) le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, o inquinare le medesime in qualsivoglia maniera.
- 5) Secondo le norme del Codice Civile, è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o di riversarla sulle strade. E' altresì proibito convogliarla con tubazioni o altri manufatti per sfociarla sui fondi della proprietà sottostante.
- 6) Qualora fosse necessario, per evitare ristagni, realizzare opere di drenaggio che richiedono uno sbocco a valle, è preferibile scegliere tale sbocco in modo da non provocare erosione localizzata, previo consenso di eventuale altro proprietario/affittuario interessato. In ogni modo, qualora le opere di drenaggio debbano attraversare altrui proprietà, ne occorre il preventivo consenso.
- 7) I fossi ubicati nelle proprietà private, per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso, devono avere percorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale da non produrre erosioni.
- 8) Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossati o canali privati, è fatto obbligo di provvedere che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri, in maniera che, anche in caso di piogge continue e, quindi, di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini o pubbliche. Gli stessi proprietari provvederanno a mantenere in efficienza e perfettamente sgombre e pulite le tombinature e i manufatti in genere realizzati per la canalizzazione delle acque e per l'accesso ai fondi dalle strade sia private che pubbliche. Nel caso di mancato intervento, il Comune, dopo aver comunicato al proprietario il termine ultimo entro il quale deve intervenire, ha la facoltà di eseguire le opere con personale proprio, rivalendosi in danno delle spese sostenute.



Art. 4 – LIMITAZIONE AL PRELIEVO DELL'ACQUA DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO E DAI POZZI PRIVATI

In determinati periodi dell'anno, con apposita ordinanza, potrà essere regolamentato il prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati, per irrigare orti e giardini o per altri usi non strettamente indispensabili.

Art. 5 – RIPARI A POZZI E CISTERNE E SIMILI


I pozzi, le cisterne e le vasche costruite o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso con lucchetto ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti, o materiali di qualsiasi natura. Qualora l'area sulla quale insistono i pozzi, le cisterne e le vasche di acqua potabile siano interessate dal pascolo del bestiame (anche ovicaprino), devono essere previste recinzioni al fine di impedirne l'inquinamento di qualsiasi natura.

Art. 6 – CANALI, ACQUEDOTTI ED OPERE CONSORTILI

Per la manutenzione di canali, acquedotti ed altre opere consortili destinati all'irrigazione ed all'approvvigionamento dell'acqua, si applicano, se esistenti, le norme fissate in materia dal regolamento del consorzio stesso. In caso contrario si applicano le disposizioni del presente regolamento sopra evidenziato.

Art. 7 – ACQUE PUBBLICHE

- 1) E' vietata la realizzazione di piantagioni, lo sradicamento di ceppaie e lo scarico di qualsiasi tipo di rifiuto (o materiale inerte) nei corsi d'acqua pubblici e sugli argini (reticolo idrico minore), della regione (reticolo idrico principale) o della comunità montana (aree boscate).
- 2) E' altresì vietata, in assenza di autorizzazione, la distruzione della vegetazione spontanea cresciuta all'interno dell'alveo.
- 3) I proprietari dei terreni nei quali esistono pozzi di captazione delle acque sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al T.U. 1775/1933, D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza. I proprietari dei terreni nei quali sono state realizzate opere di stabilizzazione e controllo dei versanti causa frane o smottamenti, sono tenuti a concordare con il comune le modalità di controllo e dei manufatti.
- 4) Per la realizzazione di fossi di scolo, canali e scavi in genere, la distanza dai confini deve essere, come minimo, pari alla profondità dei medesimi. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza va misurata dal punto di inizio della scarpata ovvero alla base dell'opera di sostegno. Per la distanza degli alberi è necessario attenersi alle prescrizioni del Codice civile.



TITOLO III – NORME ELEMENTARI PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI

Art. 8 – ACCENSIONE DI FUOCHI E PREVENZIONE INCENDI


E' assolutamente vietata la combustione in loco di piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali agricoli o forestali nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno, attuando quanto previsto dall'art. 182, comma 6 bis, del T.U. Ambiente e dall'art. 12 bis della L.R. n. 24/06; si consente tuttavia la combustione eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno su cui insistono i residui vegetali ed agricoli per soli due giorni all'interno del periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti, previa:

- a) comunicazione al Comune concernente la data, la localizzazione dell'intervento di combustione, l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e di quelle eventuali emanate dal Sindaco, anche riferite all'individuazione di ambiti territoriali esclusi dalla facoltà di combustione;
- b) verifica che le condizioni meteorologiche della giornata in cui è effettuata la combustione siano favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, attraverso il collegamento al sito ufficiale di ARPA all'interno del Servizio Meteorologico Nazionale;
- c) è sempre vietata la combustione di residui vegetali agricoli forestali durante i periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni.
- d) per quanto non previsto e/o disciplinato da quanto sopra, si rimanda alla Deliberazione di Giunta Regionale n. X/2525 del 17/10/2014.

Art. 9 – ACCATAMENTO LEGNA E MATERIALI INFIAMMABILI

- 1) Non si possono accatastare né tenere accatastate, allo scoperto nei cortili circondati dai fabbricati da più di due lati, legna e altre materie di facile accensione;
- 2) Nell'interno dell'abitato, nei magazzini, nei depositi di fieno, legnami, stracci, legna da ardere, cartoni non possono essere tenuti che in locali coperti da volta reale o solai in cemento armato, oppure in locali isolati, muniti di fitta rete metallica alle finestre;
- 3) I locali soprastanti e contigui ai magazzini e luoghi di deposito di cui al comma precedente non possono contenere materie facilmente infiammabili.

TITOLO IV – STRADE INTERPODERALI, VICINALI E AGRO SILVO PASTORALI



Art. 10 – DEFINIZIONE E TRACCIATO DI STRADE INTERPODERALI, VICINALI E AGRO SILVO PASTORALI


- 1) Per strada interpodereale si intende una strada privata non aperta al pubblico passaggio che unisce più poderi fra loro e che collega i terreni e gli edifici asserviti alla viabilità ordinaria.
- 2) Per strada vicinale si intende una strada privata ad uso pubblico situata fuori dal centro abitato equiparata alla strada comunale ai sensi dell'art. 2 comma 6^a lettera d) del Codice della Strada.
- 3) Per strada agro silvo pastorale si intende un'infrastruttura polifunzionale finalizzata all'utilizzo prevalente di tipo agro silvo pastorale, non adibita al pubblico transito, non soggetta alle norme del Codice della strada e nella quale il transito è sottoposto all'applicazione di uno specifico regolamento.
- 1) E' vietato modificare in qualsiasi modo la forma e/o le dimensioni o eliminare le strade sopra indicate senza il consenso di tutti gli aventi diritto e di coloro che, dai suddetti interventi, dovessero subire dei danni.

Art. 11 – TRANSITO SU STRADE INTERPODERALI, VICINALI E AGRO SILVO PASTORALI

- 1) Le strade interpodereali sono soggette al transito degli aventi diritto o autorizzati.
- 2) Le strade vicinali sono soggette al transito pubblico con mezzi idonei alla circolazione secondo quanto previsto dal vigente Codice della strada. E' in ogni caso consentito il transito ai mezzi di soccorso, polizia, antincendio, protezione civile e degli enti pubblici.
- 3) Le strade agro silvo pastorali sono soggette ad un regolamento comunale di regolamentazione del transito a sensi della "Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all'attività agro silvo pastorale" approvata dalla Giunta Regionale con D.G.R. VII/14016 del 08/08/2003.
- 4) Coloro che transitando su strade interpodereali, vicinali e agro silvo pastorali in terra battuta, inghiaiate o asfaltate con carichi eccessivi, le danneggiassero, sono tenuti al loro corretto e regolare ripristino a proprie cura e spese.
- 5) E' fatto divieto di transito e manovra con mezzi agricoli cingolati sulle strade asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione, senza che tali mezzi siano muniti di apposite protezioni gommate. I trasgressori saranno tenuti al risarcimento dei danni arrecati al fondo stradale, oltre al pagamento della sanzione stabilita.

Art. 12 – MANUTENZIONE E OBBLIGHI DEI FRONTISTI

E' vietato costruire opere, depositi od ingombri sul suolo di strade interpodereali, vicinali e agro silvo pastorali in modo da pregiudicarne il transito. Per quanto riguarda l'effettuazione di lavori di manutenzione ordinaria delle strade vicinali e interpodereali, tutti i proprietari sono tenuti a



partecipare ai lavori di manutenzione delle stesse con prestazioni di manodopera o concorso nelle spese.

La necessità di spese di manodopera, segnalata anche da coloro che transitano con più frequenza sulla strada, viene concordata dalla maggioranza dei proprietari che si suddivideranno le spese e/o gli interventi diretti, in modo proporzionale alle dimensioni delle relative proprietà.

Le strade interpoderali, vicinali e agro silvo pastorali devono essere dotate di opportune opere di regimazione delle acque (cunette, tagli trasversali, ecc.).

E' fatto obbligo ai frontisti delle sopra indicate strade di:

1. tenere costantemente sgombra la sede stradale, compresi gli accessori e le pertinenze, da qualsiasi ostacolo possa creare intralcio alla circolazione e al transito, anche se introdotto e causato da altri;
2. mantenere in buono stato di percorribilità le sedi stradali con opportune opere di consolidamento ed eventuale inghiaimento;
3. mantenere la pendenza necessaria per lo sgrondo delle acque dalla sede stradale e incanalando, ove possibile, le medesime in almeno una cunetta o fosso di scolo di dimensioni idonee al rapido deflusso delle acque;
4. conservare in buono stato di funzionalità gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse.

TITOLO V – PASCOLO, CACCIA, PESCA E DISCIPLINA PER L'APICOLTURA

Art. 13 – PASSAGGIO INGRESSO E SOSTA DI GREGGI O ALTRO BESTIAME NEL TERRITORIO COMUNALE

Il passaggio e la sosta per periodi superiori ad un giorno di greggi o bestiame di qualunque sorta sul territorio comunale, devono essere comunicati all'ufficio comunale competente.


Art. 14 – PASCOLO DEGLI ANIMALI

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente ad evitare danni ai fondi confinanti, o molestia ai passanti, o pericolo per biciclette, ciclomotori e gli automezzi di ogni genere in transito. Nelle ore notturne in pascolo è permesso nei fondi chiusi oppure in aree recintate.

Vietato il pascolo a 100 metri da sorgenti e pozzi.

Art. 15 – PASCOLO LUNGO LE STRADE PUBBLICHE, PRIVATE E IN FONDI PRIVATI

Il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali, comunali, su argini e fossi laterali delle strade pubbliche e di uso pubblico è possibile previa autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale e/o regionale.



Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati, occorre il preventivo consenso del proprietario.

Art 16 – PASCOLO ABUSIVO

Ferme restando le disposizioni di cui agli art. 843 comma 3[^] e 925 del Codice civile, è vietato far pascolare animali (bovini, ovini) su terreno pubblico o d'uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione scritta dei proprietari.

Art. 17 - CACCIA E PESCA

L'esercizio della caccia e della pesca è regolato e disciplinato dai regolamenti e dalle Leggi vigenti provinciali, regionali, nazionali e comunitari.

Art. 18 – SCIAMI DI API

È permesso il posizionamento degli alveari ad una distanza minima di 100 m. dagli edifici e dalle rispettive pertinenze.

Con riferimento alle norme del Codice civile, chi dovesse recuperare sciame di api dei propri alveari sui fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture, alle piante, ed agli allevamenti.

Con richiamo specifico alle norme di cui all'art. 924 del Codice civile, gli sciame fuggiti agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggarsi, soltanto qualora il proprietario degli sciame non li abbia recuperati entro sette giorni.

TITOLO VI - ANIMALI

Art. 19 – ANIMALI DA AFFEZIONE


I proprietari o possessori di animali da affezione devono vigilare affinché questi non arrechino disturbo al vicinato o danni a persone o cose.

Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.

Art. 20 – CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI

È vietato:

1. mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali e, quindi, di percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi, fatiche e rigori climatici ingiustificati per l'impiego, la specie o l'età;
2. abbandonare animali sul territorio del comune;



3. addestrare cani o altri animali ricorrendo a violenze nonché le lotte tra animali;
4. mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate dagli operatori autorizzati dalle autorità competenti nei casi e per gli scopi previsti dalle Leggi vigenti;
5. detenere gli animali (d'affezione, bovini, suino, ovini) in ambienti con condizioni igieniche non idonee e in spazi angusti tali da impedire i movimenti tipici della specie o con catene corte inferiori a metri 10
6. ogni forma di gioco, lotteria, o intrattenimento, anche in occasione di fiere, mercati, ecc. la cui vincita, dono od omaggio sia costituita da animali;
7. trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei, i mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire la ventilazione nonché adeguato apporto idrico;
8. effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando percolamento sugli spazi pubblici;
9. tosare, ferrare, strigliare o lavare gli animali sulle aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio;
10. lasciar vagare gli animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla;
11. è fatto assoluto divieto detenere cani senza aver provveduto alla loro iscrizione all'anagrafe canina e dotati di microchip o tatuaggio.

I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia dove i gatti sono alimentati.

I cani da guardia non possono essere lasciati liberi ma devono essere adeguatamente custoditi all'interno delle proprietà, in modo da non costituire pericolo per coloro che si trovino a transitare nelle vicinanze, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani di raggiungere le persone che transitano all'esterno.


Negli spazi pubblici o aperti al pubblico i conduttori di cani hanno l'obbligo di raccogliere gli eventuali escrementi dei loro animali con apposita paletta, servendosi di involucri in plastica, depositandoli successivamente nei raccoglitori dei rifiuti solidi urbani.

I cani non condotti al guinzaglio, quando si trovano in un luogo pubblico, devono essere muniti di museruola.

Per quanto qui non espresso si rimanda alla legge quadro in materia di animali da affezione e di prevenzione dal randagismo.

Art. 21 – AUTORIZZAZIONE ALLA DETENZIONE DI ANIMALI IN CENTRO ABITATO

Coloro che intendono detenere nell'abitato animali (ovini, caprini, suini, bovini, equini, conigli) devono darne comunicazione al Sindaco che si avvale del Servizio di Igiene Pubblica dell'Asl di competenza per le eventuali verifiche di compatibilità. Il Servizio di Igiene Pubblica, per la



valutazione della compatibilità relativa alla presenza di animali nel centro abitato, dovrà tenere in considerazione:

- l' idoneità degli impianti di stabulazione;
- la distanza dalle proprietà adiacenti in rapporto alla diffusione di rumori ed odori, gli impianti di stabulazione, in ogni caso devono distare non meno di ml. 20 dalle abitazioni vicinali;
- le modalità di stoccaggio ed allontanamento dei rifiuti organici;

Art. 22 – OBBLIGO DI DENUNCIA ALLEVATORI/DETENTORI DI ANIMALI

I Proprietari, gli allevatori o detentori di animali a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al comune e all'ASL di competenza, qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del Regolamento di polizia Veterinaria n. 320 del 08/02/1954 e nella circolare n. 55 del 05/06/1954 dell'Alto Commissario per l'Igiene e la Sanità.


La morte di qualsiasi animale deve essere denunciata al comune e all'ASL di competenza, ai sensi dell'art. 264 del T.U.L.L.S.S. approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265.

TITOLO VII – ADEMPIMENTI CONNESSI AGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Art. 23 – IGIENE DELLE STALLE, CONCIMAIE e RECINTI

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, intonacate ed in buono stato di manutenzione. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o altro. E' vietato tenere nelle stalle animali da cortile di qualunque specie. Le stalle adibite ad attività zootecniche devono avere pavimentazione impermeabile, dotata di idonei scoli per condurre i fluidi di risulta in vasche di stoccaggio. Tutti i ricoveri per il bestiame oggetto di attività zootecniche, devono essere provvisti di concimaie o letamai, dotati di idoneo cordolo perimetrale e tutte le protezioni necessarie alla prevenzione degli infortuni, come pure di vasche di stoccaggio per i liquami, proporzionate alla dimensione dell'allevamento e costruite con fondo e pareti resistenti e impermeabili e con pozzetti a tenuta per i liquidi. Il conduttore o proprietario

dell'allevamento dovrà accertarsi periodicamente della capienza e della tenuta delle strutture e dell'assenza di perdite. I recinti all'aperto per animali dovranno essere collocati ad almeno 20 ml. dalle abitazioni di terzi e ml. 1,00 dal confine di proprietà: l'eventuale lettiera o le deiezioni dovranno essere periodicamente asportate al fine di evitare l'emanazione di odori sgradevoli. E' comunque obbligatorio rispettare la normativa comunitaria nazionale e regionale relativa al benessere degli animali.



Art. 24 – TRASPORTO DEL LETAME

Si definisce letame le deiezioni del bestiame, o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, in grado, se disposta in cumulo su platea, di mantenere nel tempo la forma geometrico loro conferita.

Per il trasporto del letame di ogni genere e per lo spurgo dei pozzi neri, dovranno essere osservate le disposizioni del Regolamento Locale di Igiene. Il Letame può essere trasportato nelle prime ore del mattino o dal tardo pomeriggio purché sia tenuto in carri o rimorchi a solida tenuta, in modo da evitare qualunque tipo di dispersione, deve inoltre essere coperto con teloni durante il trasporto in centri abitati. Non sarà possibile stoccarlo in prossimità di abitazioni, torrenti e fossi ed in particolare ad una distanza di meno di 50 m., inoltre non sarà possibile stoccarlo in luoghi ove possa inquinare le falde freatiche. E' fatto obbligo di provvedere, successivamente allo spargimento, al suo successivo interrimento entro 10 giorni.

Art. 25 – IMPIEGO E SPARGIMENTO DI LIQUAMI E RESIDUI AZOTATI

Si definisce liquame zootecnico, in particolare l'effluente di allevamento, non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni


E' assolutamente proibito annaffiare gli ortaggi o qualsiasi altra coltura, in particolare da foraggio, con liquami o acque luride di qualsiasi provenienza.

L'utilizzazione agronomica di: letami, liquami, fanghi, fertilizzanti azotati e degli effluenti di allevamento, utilizzati nelle zone vulnerabili e non vulnerabili, ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, è soggetta alla disposizioni nazionali e regionali anche in materia di tutela delle acque, con particolare riferimento al D. Lgs 03/04/2006 n. 152, al D.M. del 19/04/1999, al D.M. del 07/04/2006 e alla D.G.R. 14/09/2011 n. IX/2208 e s.m.i., che stabiliscono anche le quantità ed i tempi del loro utilizzo.

Lo spargimento dei liquami zootecnici sui terreni agrari, deve comunque avvenire adottando gli opportuni provvedimenti atti ad evitare disagio conseguente la propagazione di cattivi odori, è comunque vietata la distribuzione di liquami ad una distanza inferiore di 5 m. se il terreno è pianeggiante, di 10 m. se il terreno risulta in pendenza, da infrastrutture stradali ed è obbligatorio, entro 100 m. dalle abitazioni, l'immediato interrimento degli stessi.


Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama il Regolamento di Igiene Tipo della regione Lombardia al punto 2.2.4 (*spargimento dei liquami a scopo agricolo*).

TITOLO VIII – MALATTIE E DIFESA DELLE PIANTE COLTIVATE



Art. 26 – TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI

- 1 nei centri abitati e laddove vi siano agglomerati di più edifici destinati ad abitazione o luogo di lavoro, l'impiego di fitofarmaci e biopesticidi negli orti, nei frutteti e nei giardini per lotta contro le malattie ed i parassiti delle piante, è consentito nel rispetto dei divieti e limitazioni di cui al successivo comma 3;
- 2 l'acquirente dei fitofarmaci e dei pesticidi consentiti è responsabile della conservazione e delle modalità con le quali tali prodotti vengono utilizzati;
- 3 ogni qualvolta siano impiegati i prodotti di cui al primo comma e nei luoghi in esso indicati, è fatto obbligo a chiunque di adottare tutte le misure precauzionali atte ad eliminare ogni rischio e pericolo per la salute, l'ambiente e la sicurezza pubblica. E' comunque fatto sempre obbligo di:
 - tenere chiuse porte e finestre durante il trattamento;
 - effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata ovvero nelle prime ore del mattino o nelle ore serali;
 - non eseguire i trattamenti nelle giornate ventose e/o di tempo perturbato;
 - non eseguire i trattamenti su orti o in loro vicinanza se non adeguatamente protetti, ovvero sulle piante i cui frutti siano destinati al consumo umano, nel caso in cui il fitofarmaco non sia registrato specificatamente per l'uso su di essi;
 - impedire l'accesso alle persone, specialmente ai bambini, ma anche agli animali domestici, sulle superfici trattate fino a quando non sia interamente decorso un tempo di almeno 24 ore;
 - proteggere i giardini e le superfici di calpestio specialmente se adibite ai giochi dei bambini;
 - allontanare gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili quali ciotole, abbeveratoi e simili;
 - segnalare preventivamente con cartelli che rappresentino, in modo chiaro e visibile, l'attualità dei trattamenti;
 - provvedere alla rimozione dei veicoli in sosta nelle immediate vicinanze dell'area interessata al trattamento.
 - avvisare, con almeno 24 ore di anticipo i vicini.
 - osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta del prodotto, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli consentiti;
 - evitare assolutamente miscele estemporanee di antiparassitari incompatibili;
 - utilizzare in tutte le fasi della manipolazione del fitofarmaco/antiparassitario (dosaggio, preparazione, miscela, distribuzione, ecc.) idonei mezzi di protezione personale (maschere, occhiali, guanti e tuta impermeabile) atti a prevenire i rischi di intossicazione degli operatori;
 - gli strumenti usati per l'erogazione dovranno essere a perfetta tenuta. Durante il cambio di direzione del trattamento tali attrezzature dovranno essere chiuse per tempo al fine di contenere la deriva del prodotto sull'appezzamento da trattare;
 - evitare, in caso si debba operare in prossimità di strade, che la nube antiparassitaria rechi danno o molestia ad eventuali passanti, in particolare l'irrorazione va eseguita solamente procedendo dal lato adiacente alla strada verso l'interno dell'appezzamento interessato;



- non eseguire trattamenti durante il periodo della fioritura per non danneggiare le api e gli insetti pronubi in generale, in ossequio al divieto previsto dalla vigente legislazione a salvaguardia degli insetti impollinatori;
- va preferito, a parità di effetti, ed in base al trattamento da eseguirsi, l'utilizzo di prodotti fitosanitari a minor tossicità;
- tutte le irrorazioni devono essere eseguite secondo quanto prescritto dall'art. 6 del D.P.R. n. 236/88, relativamente alla distanza da pozzi ovvero opere di captazione delle acque potabili;
- è vietato disperdere nell'ambiente o interrare o bruciare i contenitori vuoti di antiparassitari nonché scaricare i residui in fossi e fognature. Tali confezioni vanno smaltite presso piattaforme per la raccolta differenziata ovvero aderendo a forme di raccolta consortile o conferite a ditte specializzate.

Art. 27 – USO DEI CANNONCINI SPAVENTAPASSERI E/O ANTIGRANDINE

E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 500 m. dalla perimetrazione dei centri abitati ed a 200 m. dalle abitazioni non comprese nella predetta perimetrazione. Nell'impiego dei predetti dispositivi, la bocca di sparo non potrà essere orientata verso le abitazioni.

E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 22,00 alle ore 7,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra un'emissione e l'altra non inferiore a minuti 3. Fatte salve situazioni peculiari ad ogni amministrazione, la quale ha facoltà di regolamentare in difformità del presente articolo.

TITOLO IX – ATTIVITA' AGRICOLE


Art. 28 – PRINCIPI GENERALI

Ciascun proprietario/affittuario di terreni potrà porre in essere le colture e gli allevamenti che riterrà più opportuni e rispondenti ai propri interessi, purché la sua attività non costituisca pericolo o disturbo per i vicini e purché osservi le norme e le prescrizioni in materia.

Art. 29 – LAVORAZIONI DEL TERRENO

I conduttori dei terreni confinanti con le strade pubbliche o, comunque soggette al pubblico transito, non possono eseguire lavorazioni del terreno fino al confine del bordo stradale, ma devono arretrare le operazioni di lavorazione in modo da lasciare una intatta e solida capezzagna che consenta di manovrare con le attrezzature e le macchine operatrici senza interessare o danneggiare la carreggiata della strada, i fossi e qualsiasi opera, manufatto o piantagioni (ad es. siepi) che si trovi lungo la strada.

Per quanto riguarda i vigneti ed i frutteti, si stabilisce che la capezzagna sia di almeno 3 ml. Le fasce di rispetto, o capezzagne, devono essere misurate dal confine del sedime stradale, dal bordo superiore della ripa, o dal bordo esterno del fosso stradale.



Coloro che debbono provvedere all'impianto di nuovi vigneti o frutteti, o al reimpianto degli esistenti su appezzamenti situati lungo strade statali, provinciali, comunali o comunque, adibite a pubblico transito, devono rispettare la distanza minima di ml. 3 tra il fondo coltivato ed il ciglio stradale. Non è consentito l'asporto di terra o ghiaia.

Art. 30 – PREVENZIONE DANNI EROSIONE SUPERFICIALE DELLE ACQUE

E vietato realizzare nuovi vigneti con sistemazione a ritocchino. I proprietari ed i conduttori dei vigneti (in particolare di quelli sistemati a ritocchino) e degli altri coltivi dai quali, in seguito ad eventi meteorici, vi sia rischio di erosione con trasporto di terreno verso valle, devono adoperarsi per evitare danno alle proprietà ed alle strade sottostanti con la realizzazione, alternativamente o cumulativamente, di scoline, fossi, drenaggi, inerbimenti o altri interventi analoghi, nonché ad effettuare la regolare e sistematica manutenzione, in modo tale da garantirne un buono stato di funzionalità. Gli stessi accorgimenti devono essere adottati anche nel caso di lavori di scasso.

Qualsiasi danno arrecato per incuria o per mancata o non corretta applicazione delle presenti prescrizioni, sarà addebitato al trasgressore o inadempiente. Nel caso di mancato intervento, il Comune, dopo aver comunicato al proprietario il termine ultimo entro il quale deve intervenire, ha la facoltà di eseguire le opere con personale proprio, rivalendosi in danno delle spese sostenute.

Art. 31 – MACCHINE DA GIARDINO E MACCHINE AGRICOLE


Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la selvicoltura è sempre ammessa, in deroga ai limiti del D.P.C.M. 14/11/1997.

Art. 32 – RECISIONE DI RAMI PROTESI, RADICI E PULIZIA DELLE SPONDE

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che, protendendosi oltre il ciglio stradale, impediscono la libera visuale creano danno alla strada, impediscono il deflusso delle acque, con cadute di alberi e foglie. I proprietari dei terreni coerenti alle strade comunali o, comunque, soggette a pubblico transito, hanno l'obbligo, inoltre, di tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti, e di asportare periodicamente le porzioni di terreno franato nella cunetta stradale o, comunque, il materiale che – a causa delle lavorazioni effettuate o per altro motivo – vi si sia accumulato.

Nel caso di mancato intervento, il Comune, dopo aver comunicato al proprietario il termine ultimo entro il quale deve intervenire, ha la facoltà di eseguire le opere con personale proprio, rivalendosi in danno delle spese sostenute.



Art. 33 – TERRENI INGERBIDITI E VIGNETI INCOLTI

Tutti i terreni ingerbiditi e/o incolti devono essere tenuti puliti e creata rete di scolo delle acque meteoriche o superficiali. Se a tale operazione non provvedessero i proprietari, la stessa potrà essere eseguita a cura del Comune, che poi potrà farsi rimborsare le spese dai proprietari dei fondi ingerbiditi.

E' fatto obbligo ai proprietari di estirpare vigneti incolti che sono focolai di gravi infezioni (Oidio, Peronospora, Flavescenza dorata) anche a notevoli distanze. Nel caso di mancato intervento, il Comune, dopo aver comunicato al proprietario il termine ultimo entro il quale deve intervenire, ha la facoltà di eseguire le opere con personale proprio, rivalendosi in danno delle spese sostenute.

ART. 34 – CONTENIMENTO DELLE FRONDE

Le potature sono sempre ammesse e non richiedono alcuna autorizzazione.

Tali operazioni andranno eseguite preferibilmente in inverno durante il riposo vegetativo.

E' fatto obbligo ai privati che abbiano alberi, arbusti o siepi che con le loro propaggini invadono la proprietà pubblica (strade pubbliche, o soggette a pubblico transito, marciapiedi, piste ciclabili) creando problemi di qualsiasi genere alla collettività, di provvedere periodicamente alle potature di contenimento.


Nel caso di mancato intervento, il Comune, dopo aver comunicato al proprietario il termine ultimo entro il quale deve intervenire, ha la facoltà di eseguire le opere con personale proprio, rivalendosi in danno delle spese sostenute.

Per la messa a dimora di piante o siepi le distanze e le altezze ammesse sono quelle previste dagli artt. 892 – 893 – 894 – 895 – 896 – 898 e 899 del Codice Civile.

Le piante che nascono spontaneamente a distanza inferiore da quelle previste dal Codice Civile devono essere estirpate qualora il confinante lo esiga, o qualora costituiscano intralcio per la libera circolazione dei mezzi agricoli.

TITOLO X – ATTIVITA' FORESTALI

ART. 35 – TAGLIO ALBERI ED ATTIVITA' SELVICOLTURALI



Qualora non diversamente previsto dagli strumenti urbanistici delle amministrazioni comunali (PRG e PGT) il taglio degli alberi nei giardini ed in qualunque area del verde pubblico e privato è consentito.

E' obbligatorio nei seguenti casi:

- qualora l'albero possa costituire pericolo, non altrimenti eliminabile, per persone, animali o cose e quindi debba essere abbattuto per ragioni di pubblica incolumità;
- qualora si renda necessario per la realizzazione dei PGT e dei relativi strumenti attuativi;
- l'albero sia ammalato o abbia irrimediabilmente compromesso il proprio sviluppo vegetativo e la sua conservazione ne risulti impossibilitata;
- qualora il proprietario ne sia costretto in ottemperanza a norme statali, regionali, comunali o a sentenze giudiziarie;

Nelle aree classificate a bosco a sensi della normativa vigente (L.R. 5 dicembre 2008 n. 31 e s.m.i. "Testo Unico delle Leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale; R.R. 05/2007 e s.m.i. "Norme Forestali Regionali") sono permesse le operazioni di taglio piante e di altre attività selvicolturali finalizzate all'utilizzazione del bosco previo presentazione informatizzata di Denuncia di Taglio dei Boschi (presso gli Enti abilitati quali Comuni, Comunità Montana, Provincia oppure Centri di Assistenza Agricola ecc..)

- 1) Nei boschi cedui e nei cedui sotto fustaia le operazioni di taglio e di utilizzazione del bosco sono permesse:
 - a) dal 15 ottobre al 31 marzo alle quote inferiori a 600 mt., sul livello del mare,
 - b) dal 1 ottobre al 15 aprile alle quote comprese tra 600 e 1000 mt. sul livello del mare,
 - c) dal 15 settembre al 15 maggio oltre i 1000 mt. sul livello del mare.

Nel caso di andamenti stagionali particolarmente anomali, gli enti forestali possono anticipare o posticipare le date sopra elencate fino ad un massimo di giorni 15.


- 2) Sono permessi tutto l'anno:
 - a) i tagli di utilizzazione delle fustaie (piante ad alto fusto originate da seme);
 - b) i diradamenti e gli sfolli di tutti i boschi;
 - c) I tagli di conversione dei cedui;
 - d) I tagli di piante morte, sradicate, spezzate, gli interventi di pronto intervento, fitosanitari o per la tutela della pubblica incolumità.

Le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso devono obbligatoriamente concludersi entro gg. 30 dai termini di cui al comma 1, o negli altri casi entro 30 gg. dal termine del taglio.

Per quanto non espressamente previsto in questo articolo si rimanda alla Normativa Regionale vigente più sopra descritta.

TITOLO XI – DISCIPLINA PER IL CONTENIMENTO DEGLI ANIMALI NOCIVI E MOLESTI

Art. 36 – PROTEZIONE DAGLI INSETTI NOCIVI E MOLESTI



Al fine di combattere la diffusione di insetti fastidiosi (zanzara tigre) i proprietari di giardini privati e di aree verdi sono tenuti a svuotare i bidoni e contenitori d'acqua (vasche, cisterne ecc.) o coprirli adeguatamente per non permettere la riproduzione delle zanzare.

Eliminare le raccolte d'acqua in qualsiasi recipiente inutilizzato in quanto può diventare un'incubatrice per le uova e favorire lo sviluppo delle larve.

Presso gli agricoltori, gommisti, meccanici è obbligatorio coprire eventuali cataste di pneumatici usati,

Fatte salve le specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e/o qualsiasi luogo di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici, gli stessi devono essere adeguatamente protetti al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno per evitare ristagni, habitat favorevoli alla riproduzione degli insetti nocivi (es. zanzare, zanzare tigre, ecc.).


Art. 37 – PROVVEDIMENTI PER LA RIDUZIONE DEGLI INCONVENIENTI IGIENICO SANITARI PROVOCATI DALLA ECCESSIVA PRESENZA DI PICCIONI

- 1) E' vietato a chiunque fornire alimenti ai piccioni in tutta l'area comunale;
- 2) i proprietari, amministratori o chiunque abbia la disponibilità di edifici sono tenuti, a loro cura e spesa, a:
 - rimuovere gli eventuali escrementi e piume di piccione presenti sui terrazzi, soffitte, cornicioni e qualunque luogo accessibile facendo seguire l'intervento da un'accurata pulizia e disinfestazione delle superfici interessate;
 - mantenere puliti nel tempo tali luoghi ricorrendo, ove necessario, a posizionare opportuni dissuasori nei riguardi dei piccioni;
- 3) ai proprietari, amministratori o chiunque abbia la disponibilità di edifici, è consigliato, in caso di ristrutturazione e di interventi di manutenzione straordinaria di:
 - dotare a propria cura e spese, gli edifici di appositi dissuasori per piccioni che possono essere di tipo ad aghi metallici o ad impulsi elettrostatici;
 - provvedere alla chiusura con diaframmi in muratura reti ed altri mezzi degli accessi ai siti atti alla sosta e alla nidificazione dei piccioni.

Art. 38 – PULIZIE NELLE AREE DEI CENTRI ABITATI

I proprietari dei terreni in cui si riscontrino la presenza di roditori, rettili, insetti ed altri parassiti animali devono effettuare un'opera di pulizia con particolare riferimento alla rimozione di arbusti e accumulo di inerti.

I proprietari dei terreni posti in centro abitato in cui si riscontrino la presenza di roditori, rettili, insetti ed altri parassiti animali, devono effettuare trattamenti con prodotti autorizzati per evitare il propagarsi di detti animali nelle abitazioni circostanti.



TITOLO XII – NETTEZZA E DECORO DEL SUOLO E DELL'ABITATO

Art 39 – RIFIUTI NON DOMESTICI


- 1) I materiali ingombranti, le suppellettili domestiche fuori uso (mobili, elettrodomestici, materassi, ecc.) e gli scarti della vegetazione non devono essere esposti sulle pubbliche vie o piazze e neppure abbandonati in luoghi abusivi di scarico;
- 2) tali materiali devono essere trasportati a cure e spese dell'interessato (ove non diversamente previsto) al centro raccolta rifiuti del comune o della comunità montana nel rispetto degli orari di apertura;
- 3) i materiali che risultano provenienti da lavori di manutenzione straordinaria (lastre di vetro, laterizi, tubi metallici, resti di grondaie, cavi elettrici, ecc.) non potranno essere introdotti nei sacchi di plastica e nei contenitori per rifiuti domestici, ma dovranno essere allontanati e trasferiti nelle apposite discariche di cui sopra a cura dell'utente o dell'impresa che ha eseguito i lavori, nel rispetto della normativa vigente;
- 4) tutti gli scarti vegetali provenienti dalla pulizia di cortili e giardini dovranno essere trasportati con mezzi idonei ad evitare la disseminazione, la spargimento, il polverio, e gli odori nauseanti.

Art. 40 – ARREDI URBANI, PARCHI E GIARDINI PUBBLICI

- 1) Nei luoghi pubblici è vietato danneggiare anche con scritte i sedili, panchine, siepi, recinti, vasi ornamentali, cestini per i rifiuti, scavalcare recinzioni e danneggiare tutti gli impianti in generale;
- 2) è vietato cogliere e danneggiare fiori, strappare fronde, recare danni alle piante ed arrampicarsi su di esse, nonché recare incomodo molestia alle persone che frequentano tale località;
- 3) è vietato collocare sedie, baracche, panche, o altre cose fisse o mobili, nonché effettuare giochi fuori dagli appositi spazi;
- 4) è vietato entrare, circolare, sostare o parcheggiare con qualsiasi veicolo, con esclusione dei passeggini e delle carrozzine per portatori di handicap o vetture speciali per gli stessi;
- 5) è vietato l'utilizzazione di giochi installati per bambini da parte di persone di età superiore a 12 anni;
- 6) è vietato svolgere spettacoli ed altri trattenimenti che comportino maltrattamenti ad animali e siano contrari alla loro dignità e al loro rispetto.

Art. 41 – DISCIPLINA DEGLI SPAZI INEDIFICATI E DEGLI EDIFICI IN DISUSO.

Le aree inedificate non possono essere lasciate nello stato di abbandono, ma devono essere soggette a manutenzione periodica assicurando gli aspetti di arredo e di decoro urbano, oppure quei fabbricati non più recuperabili vanno rimossi.



Le aree inedificate, gli edifici o parte di essi, i manufatti o strutture analoghe in disuso, che determinano grave situazione igienico-sanitaria e ambientale devono essere adeguatamente recintate e sottoposte ad interventi periodici di pulizia, cura del verde, e se necessario di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, sia nel caso di una loro sistemazione sia in caso di demolizione.

I particolari situazioni di rischio dovuto alla presenza di amianto, serbatoi, linee di raccolta e smaltimento delle acque si deve provvedere al mantenimento in efficienza e sicurezza delle strutture interessate o della loro bonifica.

Per ragioni di ordine preventivo e al fine di impedire eventuali occupazioni temporanee, gli immobili dismessi devono essere posti in condizioni da evitare che pericoli di ordine statico o di carattere igienico – sanitario possano compromettere la pubblica incolumità.

Art. 42 – SANZIONI.

Le violazioni di cui agli articoli sopra descritti sono puniti con sanzioni così suddivise:

- sanzioni di prima fascia: da €. 25,00 ad €. 250,00; (A)
- sanzioni di seconda fascia da €. 50,00 ad €. 500,00 (B)

Come previsto dall'art. 16 della legge 689/81 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa oppure, se più favorevole, al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata dalla notificazione degli estremi della violazione.

FASCIA A) sanzioni da €. 25,00 a €. 250,00

Art. 10 – DEFINIZIONE E TRACCIATO DI STRADE INTERPODERALI, VICINALI E AGRO SILVO PASTORALI

Art. 11 – TRANSITO SU STRADE INTERPODERALI, VICINALI E AGRO SILVO PASTORALI

Art. 12 – MANUTENZIONE E OBBLIGHI DEI FRONTISTI

Art. 13 – INGRESSO E SOSTA DI GREGGI O ALTRO BESTIAME NEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 14 – PASCOLO DEGLI ANIMALI

Art. 15 – PASCOLO LUNGO LE STRADE PUBBLICHE, PRIVATE E IN FONDI PRIVATI

Art. 16 – PASCOLO ABUSIVO

Art. 17 - CACCIA E PESCA

Art. 18 – SCIAMI DI API

Art. 23 – IGIENE DELLE STALLE, CONCIMAIE e RECINTI

Art. 24 – TRASPORTO DEL LETAME

Art. 25 – IMPIEGO E SPARGIMENTO DI LIQUAMI E RESIDUI AZOTATI

Art. 31 – MACCHINE DA GIARDINO E MACCHINE AGRICOLE


Art. 36 – PROTEZIONE DAGLI INSETTI NOCIVI E MOLESTI

FASCIA B) sanzioni da €. 50,00 a €. 500,00

Art. 3 – PULIZIA FOSSATI – REGIMAZIONE DELLE ACQUE

Art. 4 – LIMITAZIONE AL PRELIEVO DELL'ACQUA DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO E DAI POZZI PRIVATI

Art. 5 – RIPARI A POZZI E CISTERNE E SIMILI



-
- Art. 6 – CANALI, ACQUEDOTTI ED OPERE CONSORTILI
 - Art. 7 – ACQUE PUBBLICHE
 - Art. 8 – ACCENSIONE DI FUOCHI E PREVENZIONE INCENDI
 - Art. 9 – ACCATASTAMENTO LEGNA E MATERIALI INFIAMMABILI
 - Art. 19 – ANIMALI DA AFFEZIONE
 - Art. 20 – CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI
 - Art. 21 – AUTORIZZAZIONE ALLA DETENZIONE DI ANIMALI IN CENTRO ABITATO
 - Art. 22 – OBBLIGO DI DENUNCIA ALLEVATORI/DETENTORI DI ANIMALI
 - Art. 26 – TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI
 - Art. 27 – USO DEI CANNONCINI SPAVENTAPASSERI E/O ANTIGRANDINE
 - Art. 28 – PRINCIPI GENERALI
 - Art. 29 – LAVORAZIONI DEL TERRENO
 - Art. 30 – PREVENZIONE DANNI EROSIONE SUPERFICIALE DELLE ACQUE
 - Art. 32 – RECISIONE DI RAMI PROTESI, RADICI E PULIZIA DELLE SPONDE
 - Art. 33 – TERRENI INGERBIDITI E VIGNETI INCOLTI
 - Art. 34 – CONTENIMENTO DELLE FRONDE
 - Art. 35 – TAGLIO ALBERI ED ATTIVITA' SELVICOLTURALI
 - Art. 37 – PROVVEDIMENTI PER LA RIDUZIONE DEGLI INCONVENIENTI IGIENICO SANITARI PROVOCATI DALLA
ECESSIVA PRESENZA DI PICCIONI
 - Art. 38 – PULIZIE NELLE AREE DEI CENTRI ABITATI
 - Art 39 – RIFIUTI NON DOMESTICI
 - Art. 40 – ARREDI URBANI, PARCHI E GIARDINI PUBBLICI
 - Art. 41 – DISCIPLINA DEGLI SPAZI INEDIFICATI E DEGLI EDIFICI IN DISUSO